



## Federazione Italiana Giuoco Calcio

Decisione n. 256/CSA/2022-2023  
Registro procedimenti n. 292/CSA/2022-2023

### LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

#### III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa - Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Antonino Tumbiolo - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

#### DECISIONE

sul reclamo numero 292/CSA/2022-2023, proposto dalla società A.S.D. Apulia Trani in data 02.06.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile, di cui al Com. Uff. n. 200/DCF del 30.05.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 07.06.2023, il dr. Antonino Tumbiolo;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

#### RITENUTO IN FATTO

La società società A.S.D. Apulia Trani ha proposto reclamo avverso la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 inflitta alla società in relazione alla gara del Campionato Nazionale Femminile di Serie B Genoa Cricket AND F.C. SPA/A.S.D. Apulia Trani del 28.05.2023 (cfr Com. Uff. n.200/DCF del 30.05.2023), con la seguente motivazione: *"Per l'assenza di un allenatore tesserato e abilitato dal Settore Tecnico per la conduzione della squadra come previsto e stabilito dall'art. 66 delle N.O.I.F.. La società non faceva pervenire alcun documento atto a giustificarne l'assenza e la presenza in panchina di altro allenatore privo dei requisiti previsti dalle norme. Recidiva reiterata (Comunicati Ufficiali 146/DCF; 152/DCF; 163/DCF; 173/DCF)."*



La società reclamante sostiene, in buona sostanza, che la presenza in panchina dell'allenatore in seconda della prima squadra Salvatore Ferrante, tecnico abilitato Uefa B, era giustificata dalla squalifica dell'allenatore della prima squadra, in possesso della licenza Uefa A e, conseguentemente, ha chiesto l'annullamento della sanzione.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere rigettato.

Per procedere all'esame della fattispecie è necessario delimitare il perimetro normativo di riferimento.

La prima norma da prendere in considerazione è l'art. 66 delle N.O.I.F. che stabilisce:

- al 1° comma quali sono i soggetti ammessi nel recinto di gioco, tra i quali, alla lettera c), è previsto il tecnico responsabile e, se la società lo ritiene, anche un allenatore in seconda, quest'ultimo previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;

- al 2° comma che la presenza nel recinto di giuoco di un allenatore tesserato e abilitato dal Settore tecnico per la conduzione della squadra è obbligatoria per entrambe le squadre in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, dalla Lega Italiana Calcio Professionistico e delle gare organizzate dalla Divisione Calcio Femminile, eccezion fatta per le gare del Campionato Primavera e del Campionato Berretti. L'inosservanza di tale obbligo, con eccezione per le gare di Serie B femminile e di Coppa Italia femminile, comporta il mancato inizio della gara, con gli effetti previsti dall'art. 53, comma 2 delle NOIF, salva la sussistenza di una causa di forza maggiore comprovata dalla società e certificata dalla Lega di competenza o dalla Divisione Calcio Femminile, che ne daranno comunicazione all'arbitro. L'inosservanza di tale obbligo nelle gare di Serie B femminile e di Coppa Italia femminile deve essere segnalata nel rapporto di gara, ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari.

Altra norma da prendere in considerazione, per il caso in esame, è l'art. 39 del Regolamento del settore tecnico che, alla lettera l), relativa al Calcio Femminile:

- *sub* la), regola la conduzione tecnica delle squadre partecipanti ai Campionati di Serie A e Serie B femminile che deve essere affidata alla responsabilità tecnica di un Allenatore UEFA PRO o UEFA A;



- *sub Ic*), stabilisce che il Settore Tecnico può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera *la*) per gli Allenatori UEFA B che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in Serie B dal Campionato Serie C. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del Corso per l'abilitazione UEFA A, al quale gli allenatori saranno ammessi, che avrà luogo dopo la conclusione del Campionato in cui è stata ottenuta la promozione. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;

- *sub Id*), stabilisce che in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra;

-*sub Ie*), prevede che le società di Serie A femminile e B femminile, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, possono affidare, per la durata massima di trenta giorni nel corso della stagione o di sessanta giorni (per la sola Serie A) nella fase conclusiva della stessa (considerando quale termine della stagione l'ultima giornata di campionato regolare. In caso di eventuali appendici di campionato tale autorizzazione si considera prolungata), la responsabilità tecnica della prima squadra ad un Allenatore UEFA B con esclusione di ogni altra autorizzazione. L'autorizzazione viene trasmessa alla società interessata dal Settore Tecnico che ne dà comunicazione alla Divisione Calcio Femminile, la quale provvede ad impartire le necessarie disposizioni per l'ammissione in campo dell'allenatore autorizzato. Dal combinato disposto delle norme sopra riportate è facile dedurre che l'inosservanza degli obblighi di comunicazione, anche in presenza di ipotesi legittime di sostituzione, in ogni caso, comporta a carico della società inadempiente a tali obblighi la inevitabile sanzione disciplinare, impedendo, di fatto, al Settore Tecnico di dare le dovute comunicazioni, prodromiche e funzionali alle successive disposizioni necessarie per l'ammissione in campo dell'allenatore autorizzato.

La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo merita pertanto di essere confermata.



**P.Q.M.**

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

**L'ESTENSORE**

Antonino Tumbiolo

**IL PRESIDENTE**

Patrizio Leozappa

Depositato

**IL SEGRETARIO**

Fabio Pesce